

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
ISTITUTO PROVINCIALE DI STATISTICA DI BOLZANO

*CONVENZIONE TRA L'ISTAT E L'ISTITUTO PROVINCIALE DI STATISTICA DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER L'EFFETTUAZIONE DEL 6°
CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA*

L'Istituto nazionale di statistica, (di seguito denominato Istat), nella persona del Direttore generale pro tempore, Dr. Giovanni Fontanarosa, domiciliato per la carica in Roma, via Cesare Balbo, 16

e

l'Istituto provinciale di statistica della Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito denominato Astat), nella persona del Dott. Alfred Aberer, domiciliato per la carica in Bolzano, via Canonico Michael Gamper, 1

premesse che:

- l'art. 15, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 stabilisce che l'Istat ha come compito istituzionale l'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale ed affidate all'esecuzione dell'Istituto;
- l'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n.166, stabilisce che l'Istat provvede all'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura che avrà luogo nell'anno 2010;
- l'art. 50, commi 6, 7 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 detta ulteriori disposizioni per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura;
- l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, modificato con decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, stabilisce che gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e Bolzano fanno parte del Sistema statistico nazionale, corrispondono direttamente con l'Istat e effettuano i censimenti curando la correzione e memorizzazione dei dati, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale;
- l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, modificato con decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, stabilisce che i suddetti uffici definiscono, con l'Istat o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle Province autonome;
- l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, modificato con decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, affida ai suddetti uffici il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici e l'esercizio delle funzioni degli uffici regionali dell'Istat, tra le quali rientra la trasmissione di rapporti periodici sulle attività svolte nel territorio di competenza;
- l'Ufficio provinciale di statistica della Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, ha assunto la denominazione di Istituto provinciale di statistica – Astat ed il compito di interlocutore unico sul territorio provinciale per la statistica ufficiale del Sistema statistico provinciale e, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, del Sistema statistico nazionale;
- in data 26 novembre 2009 la Conferenza Unificata ha approvato il Protocollo d'intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province autonome per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura,

sottoscritto dalle Parti il 17 dicembre 2009;

- in conformità all'art. 4 del Protocollo d'intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province autonome, con deliberazione n. 686 del 26 aprile 2010, la Giunta provinciale ha approvato il Piano Regionale di Censimento della Provincia di Bolzano (di seguito Piano Regionale di Censimento), adottando il modello organizzativo ad alta partecipazione e costituendo l'Ufficio Regionale di Censimento presso l'Astat
- nella seduta del 24 giugno 2010, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura;
- l'art. 10 del Regolamento di esecuzione prevede che gli Uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano effettuino il censimento in conformità al Regolamento stesso, al Piano Generale di Censimento (PGC) e a specifiche intese con l'Istat, ai sensi dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574, come modificato dal decreto legislativo n. 446/1996, stabilisce che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sul territorio della provincia di Bolzano, i cittadini hanno il diritto di usare la propria lingua madre;
- l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574, come modificato dal decreto legislativo n. 446/1996, prevede che i cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli Uffici della Pubblica Amministrazione siti nelle località ladine;
- l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988 prevede l'uso congiunto delle due lingue – italiana e tedesca – negli atti trasmessi alla generalità dei cittadini, ovvero nei casi in cui non è possibile determinare la lingua degli interessati;

considerato che:

- nell'ambito della speciale autonomia garantita alla Provincia di Bolzano è necessario armonizzare le esigenze censuarie con le previsioni legislative e regolamentari, nonché con gli accordi contenuti nel Protocollo di intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province autonome, sottoscritto il 17 dicembre 2009;
- sono già avvenuti incontri tra l'Istat e la Provincia autonoma di Bolzano durante i quali sono stati condivisi aspetti tecnici concernenti l'organizzazione e la tempistica degli atti preparatori necessari alle operazioni censuarie;
- sono soggetti a rimborso i costi sostenuti dall'Astat in sostituzione dell'Istat nell'ambito delle competenze ad essa affidate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978, mentre sono soggette a contributo forfetario onnicomprensivo le altre attività che, in relazione alle operazioni previste dall'indagine censuaria, rientrano nei compiti istituzionali dell'Astat;

convengono quanto segue:

Art .1
(Organi del censimento)

1. L'Astat effettua le attività di rilevazione previste dall'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel territorio di competenza, secondo quanto stabilito nel Piano Regionale di Censimento.
2. L'Astat provvede all'effettuazione delle operazioni censuarie in conformità alle direttive tecniche definite dall'Istat nel Piano Generale di Censimento, trasmesso in data 23 dicembre 2009, prot. SP/1275.2009, quale allegato alla lettera del Presidente dell'Istat ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. L'Astat svolgerà la rilevazione adottando il modello organizzativo ad alta partecipazione e comunicherà all'Istat la struttura organizzativa e funzionale adottata nell'ambito di competenza per l'esercizio dei compiti ad essa affidati.

Art. 2

(Operazioni tecniche)

1. Nel rispetto delle direttive contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Piano Generale di Censimento e delle istruzioni tecniche che saranno impartite dall'Istat tramite apposite circolari, nonché in conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di Censimento, all'Astat spetta il compito di:
 - a. esercitare tutte le funzioni che le norme legislative e regolamentari assegnano agli Uffici regionali di censimento (URC);
 - b. gestire, quale interlocutore unico nel territorio di competenza, tutti i rapporti con gli Uffici Comunali di Censimento, con le unità di rilevazione e con i media
 - c. provvedere alla traduzione in lingua tedesca, alla stampa bilingue (italiano – tedesco), alla distribuzione dei questionari e del materiale esplicativo allegato, i cui testi saranno stati precedentemente predisposti da Istat;
 - d. gestire, secondo le indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istat, il numero verde per i rispondenti per tutta la durata delle operazioni di rilevazione;
 - e. assicurare l'effettuazione di tutte le attività obbligatorie e facoltative previste dal Piano Regionale di Censimento;
 - f. assicurare il controllo di quantità e di qualità sui dati raccolti mediante il controllo e il monitoraggio dell'attività censuaria e, nella fase di registrazione dei dati, mediante il sistema di gestione informatico predisposto da Istat.
2. Al fine di consentire la realizzazione delle attività sopra descritte, l'Istat si impegna a fornire all'Astat, oltre a quello già inviato, il seguente materiale di rilevazione:
 - applicativo informatico SGR;
 - materiale relativo alla campagna pubblicitaria.In particolare, per quanto riguarda l'applicativo informatico, verrà anticipato l'inoltro dei moduli che man mano si renderanno disponibili.
3. Il materiale relativo alla campagna pubblicitaria verrà messo a disposizione dall'Istat con un anticipo congruo al fine di consentire la predisposizione in lingua tedesca e ladina.

Art. 3

(Pubblicità e diffusione dei dati)

1. L'Astat, nell'ambito dei fondi destinati alla campagna nazionale pubblicitaria e di pubbliche relazioni, curerà direttamente l'effettuazione delle attività pubblicitarie e di comunicazione in lingua italiana, tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, sia in riferimento alla carta stampata che alle trasmissioni radiofoniche e televisive tenendo conto delle peculiarità e necessità locali (riferimenti a numero verde, pagine WEB, logo Astat).
2. Con riferimento alle uscite pubblicitarie su carta stampata in lingua tedesca e in lingua ladina – per un numero di uscite pari a quello previsto per ogni singola Regione e nel rispetto temporale del piano mezzi definito dall'Istat – e con riferimento ai passaggi sui media radiofonici e televisivi in lingua tedesca, nonché per le spese sostenute per le attività di traduzione e speakeraggio radiofonico e/o televisivo in lingua tedesca previste dal comma 1 del presente articolo, l'Istat riconosce all'Astat un contributo forfetario nella misura indicata nell'allegato 1.
3. L'Astat può prevedere ulteriori iniziative pubblicitarie e di comunicazione a livello territoriale, assumendosene il relativo onere finanziario.
4. L'Astat, per quanto attiene alla diffusione dei dati, si atterrà a quanto previsto dal DPR n. 1017/1978, seguendo le modalità e tempi stabiliti dallo schema di Regolamento di esecuzione e dal Piano Generale di Censimento.
5. In relazione a quanto previsto dall'art. 10 comma 5 del DPR n. 1017/1978, l'Astat può disporre dei dati elementari provvisori attraverso l'applicativo di registrazione realizzato da Istat,. L'Istat, una volta conclusa la validazione dei dati censuari, provvede a fornire tempestivamente i dati elementari definitivi all'Astat.
6. Come in occasione dei precedenti censimenti l'Astat potrà effettuare, anche in collaborazione con altre istituzioni interessate, elaborazioni di dati autonome e finalizzate alla realizzazione di pubblicazioni ad hoc sulle tematiche del settore agricolo. Queste pubblicazioni si affiancheranno alle pubblicazioni dell'Istat senza sostituirle, con l'esclusivo obiettivo di soddisfare le esigenze informative e conoscitive che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 4 **(Contributo)**

1. All'Astat compete un contributo per le attività che svolgerà in attuazione del Piano Regionale di Censimento e della presente Convenzione e.
2. Il contributo complessivo di pertinenza dell'Astat sarà articolato nelle seguenti voci:
 - a. contributo per le attività previste nel Piano Regionale di Censimento, la cui entità e modalità di corresponsione sono già in fase di autonoma esecuzione rispetto alla presente Convenzione, secondo quanto stabilito dallo schema di Regolamento di esecuzione e dal Piano Generale di Censimento;
 - b. rimborso spese per tutte le attività previste nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente Convenzione;
 - c. contributo pari al 10 per cento dei costi effettivi sostenuti per le attività di cui all'allegato 1, quale contributo forfetario delle spese organizzative e logistiche connesse.
3. Il contributo complessivo di cui ai precedenti commi sarà liquidato secondo le seguenti modalità:
 - a. il contributo di cui al punto a) del comma 2, secondo quanto disposto dallo schema di

- Regolamento di esecuzione e dal Piano Generale di Censimento;
- b. il rimborso spese di cui al punto b) del comma 2 sarà erogato in due soluzioni: un anticipo del 60% entro settembre 2010 e il saldo entro febbraio 2011 secondo la rendicontazione effettiva delle spese sostenute;
 - c. il contributo di cui al punto c) del comma 2 sarà erogato a saldo della rendicontazione effettiva delle spese sostenute.

Art. 5
(Comitato tecnico)

1. È istituito un Comitato tecnico paritetico composto, per l'Istat, dal Direttore centrale dei censimenti generali e dal Responsabile del Servizio dei censimenti economici e, per l'Astat, dal Direttore dell'Istituto provinciale di statistica e dal Direttore dell'Ufficio delle statistiche economiche, con il compito di definire le eventuali variazioni da apportare ai contenuti tecnici della presente Convenzione. Le modifiche al testo della presente Convenzione formeranno oggetto di un apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6
(Registrazione e durata)

1. La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a spese del richiedente.
2. La Convenzione ha durata a decorrere dalla sua sottoscrizione fino alla conclusione delle attività censuarie, che avranno termine con la pubblicazione dei dati definitivi.

Art. 7
(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che non sia possibile definire in via amministrativa, riguardante la presente Convenzione, è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data,

Per Istat

Per Astat

Allegato 1

CONVENZIONE TRA L'ISTAT E L'ASTAT PER L'EFFETTUAZIONE DEL 6°
CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Provincia autonoma di Bolzano		
Stima costi per Censimento Agricoltura 2010		Previsioni in euro
SPESE PARTICOLARI A RIMBORSO Istat		
Attivazione numero verde per 5 mesi	contributo di attivazione	49,92
	canone mensile	74,88
	costo al minuto	1.010,88
Traduzione	modello (caratteri)	1.035,84
	istruzioni (caratteri)	2.583,36
	locandine, depliant, advertising (caratteri)	511,68
Layout	modello	511,68
	istruzioni it.	5.016,96
	istruzioni dt.	3.032,64
	locandine, depliant, advertising (caratteri)	-
Stampa	modelli	7.263,36
	istruzioni it.	6.701,76
	istruzioni dt.	3.095,04
	locandine, depliant, advertising (caratteri)	1.872,00
Campagna pubblicitaria	Giornali locali	24.835,20
TOTALE SPESE PARTICOLARI		57.595,20
Contributo forfetario 10%		5.759,50
Totale		63.354,70